

Norme & Tributi

Il fisco disconosce il trust con poteri al disponente

Common & civil law

Continua il contrasto tra il piano civile e l'orientamento fiscale

Per l'agenzia delle Entrate il trustee deve avere pieni poteri gestori

Angelo Busani

Con l'entrata in vigore, il 20 marzo, dell'ottavo emendamento alla *Trusts (Jersey) Law 1984*, Jersey rafforza un punto già ben presente nella propria legislazione in tema di *trust*: la validità del *trust* non viene meno per il solo fatto che il disponente si riservi determinati poteri. Ed è proprio qui che si apre un divario con l'ordinamento italiano, perché ciò che sul piano civilistico a Jersey è trattato come assetto compatibile con il *trust*, sul piano fiscale interno continua spesso a essere letto come possibile indice di interposizione.

L'articolo 9A della legge di Jersey afferma infatti, in termini netti, che la riserva o attribuzione al disponente di un interesse beneficiario oppure di uno o più dei poteri elencati dalla norma non incide sulla validità del *trust* e non ne ritarda l'efficacia. Fra questi poteri rientrano, tra l'altro, la revoca o modifica del *trust*, le direttive sulle attribuzioni di reddito o capitale, le istruzioni in ordine alla gestione dei beni, la nomina e revoca di trustee, beneficiari o altri soggetti investiti di poteri, nonché il cambiamento della legge regolatrice. La

stessa disposizione aggiunge inoltre che la mera riserva o attribuzione di tali poteri non fa del disponente, di per sé, un trustee.

L'emendamento del 2026 si colloca esattamente in questa linea e la rende ancor più esplicita sul terreno delle partecipazioni societarie. Il nuovo testo dell'articolo 9A(2)(c) chiarisce che il disponente può agire come organo di una società partecipata dal *trust* oppure impartire direttive sulla nomina o revoca dei suoi organi, anche quando la partecipazione non sia interamente detenuta dal *trust* e anche quando sia posseduta solo indirettamente. Il messaggio del legislatore di Jersey è trasparente: in strutture patrimoniali costruite attraverso società, holding e veicoli intermedi, la presenza di poteri riservati al disponente non è, di per sé, incompatibile con l'esistenza di un *trust* valido.

In Italia, però, il quadro fiscale si muove su un piano diverso. L'agenzia delle Entrate è categorica nell'affermare che il *trust* non può essere considerato fiscalmente operante se il patrimonio resta, in tutto o in parte, nella disponibilità del disponente o se il trustee vede i propri poteri gestori e dispositivi limitati o anche solo condizionati dalla volontà del disponente o dei beneficiari. Fra gli indici di interposizione vengono menzionati proprio la riserva di controllo sui beni, la necessità del consenso del disponente per l'esercizio dei poteri del trustee, l'obbligo del trustee di attenersi alle indicazioni del disponente e, più in

generale, ogni situazione in cui il trustee non possa esercitare pienamente i poteri che la legge o l'atto istitutivo gli attribuiscono.

Anche la recente risposta a interpellato n. 81 del 2026 (si veda Il Sole 24 Ore del 19 marzo) conferma questo orientamento: l'Agenzia, dopo aver richiamato la propria prassi sull'interposizione, ribadisce che il *trust* è fiscalmente inesistente quando manchi il reale spossamento e quando il trustee sia, di fatto, condizionato dalla volontà del disponente; e giunge a ritenere interposto il *trust* esaminando proprio perché l'istante aveva conservato un rilevante potere di influenza sui beni in *trust*.

Il punto, allora, è che Jersey considera fisiologico, entro i limiti segnati dalla legge, che il disponente mantenga alcuni poteri senza che per questo il *trust* perda validità. L'impostazione fiscale italiana, invece, continua a vedere in quella stessa riserva di poteri un possibile segno di eterodirezione del trustee e quindi di interposizione. È un divario che oggi emerge con maggiore nettezza proprio perché la riforma della legge di Jersey del 2026 non attenua, ma rafforza, la compatibilità tra *trust* valido e poteri riservati. Per questo, sarebbe opportuna una rivisitazione dell'orientamento dell'agenzia delle Entrate, almeno nella misura in cui esso tende a far coincidere quasi automaticamente la riserva di poteri con la mancanza di effettivo spossamento, senza misurarsi fino in fondo con il dato, oggi ancor più esplicito, che nel diritto del *trust* di *common law* quei poteri sono considerati del tutto compatibili con la validità del vincolo che fuoriesce dall'istituzione di un *trust*.

La legge del Jersey considera fisiologico che entro limiti definiti il disponente abbia poteri e il trust validità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza una disciplina restrittiva poteri ampi per il guardiano

Privy Council

Non è possibile introdurre paletti in via interpretativa

Andrea Vicari

Il guardiano è sempre più oggetto di attenzioni da parte dell'agenzia delle Entrate, che spesso lo invoca come elemento per argomentare l'interposizione del *trust*. È ritenuto uno strumento che, se dotato di poteri eccedenti il controllo legale dell'attività del *trust*, può pregiudicare l'autonomia del trustee, impiegando i propri poteri per costringerlo ad adeguarsi alle volontà di disponente o beneficiari.

A differenza della legge sul *trust* di San Marino, in molte leggi regolatrici questa figura non è disciplinata, dunque può essere complicato fare controdeduzioni alle argomentazioni dell'agenzia delle Entrate senza un adeguato supporto professionale.

In una recente importante decisione [A and others v Cand others (2026) UKPC 11], 19.03.26, il Privy Council (corte di ultima istanza di molti paesi dell'ex Commonwealth) ha offerto chiarimenti sistematici sul ruolo del guardiano, in presenza di poteri di consenso e veto.

La pronuncia si inserisce in un dibattito dottrinale e giurisprudenziale di lunga data nei paesi di *common law*, contraddistinto dall'alternativa tra una concezione restrittiva del ruolo (c.d. *Narrow Role*, limitato al controllo di legalità delle decisioni del trustee), e una concezione più ampia (c.d. *Wider Role*), che riconosce al guardiano un

potere discrezionale pieno, comprensivo della valutazione di merito delle scelte gestionali.

Le corti delle Bermuda avevano qualificato il suo ruolo in termini restrittivi, limitandolo a un controllo di legalità. Il Privy Council, in ultima istanza, ribalta l'impostazione. Il cuore della decisione risiede nei criteri di interpretazione dell'atto di *trust*, indicando che, in assenza di una disciplina specifica sul guardiano nella legge regolatrice, l'attività ermeneutica dell'atto è determinante. In mancanza di clausole che delimitino espressamente i poteri del guardiano, non è consentito introdurre restrizioni ai suoi poteri in via interpretativa. Il silenzio dell'atto non configura necessariamente una lacuna da colmare, ma può riflettere una scelta consapevole del disponente di attribuire al guardiano ampia autonomia. Dunque, il potere di veto o consenso deve essere inteso, in linea di principio, come libero nel suo esercizio, salvo i limiti derivanti dalla natura fiduciaria della funzione, che nel caso di specie risultava dall'atto.

In tal modo tramonta definitivamente (con riferimento alla *common law*) l'idea che la funzione del guardiano sia quella di controllore del trustee, mentre trova ulteriore conferma la ricostruzione, per cui la sua funzione fisiologica è quella di "contraddittore" del trustee, che deve compiere valutazioni indipendenti, ragionevoli ed informate sulle azioni da intraprendere, esercitando i propri poteri per instaurare un contraddittorio con il trustee

Tramonta l'idea di controllore del trustee mentre emerge la funzione di contraddittore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGE DI DELEGAZIONE 2025

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 di ieri la legge 36/2026 di «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e

l'attuazione di altri atti dell'Unione europea». La legge tiene conto degli atti europei che vanno dalla cybersecurity ai diritti dei consumatori, pubblicati tra aprile 2024 e novembre

2025, e si compone di 19 articoli suddivisi in tre Capi, che consentono il recepimento di sei direttive europee e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 11 regolamenti europei.

Esenzione

del trust estero trasparente

Interpello

Non ci sono diritti sul capitale né rischio economico per il beneficiario

Nessun obbligo di Ivafe per il beneficiario residente in Italia di un *trust* estero trasparente nel quale siano vincolati strumenti finanziari di varia tipologia (fondi, azioni, obbligazioni eccetera): lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risposta a n. 84 del 25 marzo 2026, in relazione a un soggetto fiscalmente residente che percepisce i redditi di un *trust* statunitense.

Il caso riguarda un cittadino statunitense residente in Italia, beneficiario di un *trust* irrevocabile istituito dal patrio e fiscalmente residente negli Stati Uniti.

Il patrimonio del *trust* è costituito da strumenti finanziari detenuti all'estero amministrati da un trustee indipendente.

In base all'atto istitutivo, al beneficiario spetta esclusivamente il diritto a percepire i redditi prodotti dal *trust*, senza alcuna attribuzione sul capitale e senza poteri di gestione o di disposizione. L'istante qualifica il *trust* come trasparente e la propria posizione

Istituto negli Usa, il residente in Italia non esercita alcuna attività di controllo o di gestione

come quella di beneficiario individuato ai sensi dell'articolo 44 del Tuir, sostenendo tuttavia l'assenza del presupposto impositivo ai fini Ivafe, in quanto privo di qualsiasi rapporto diretto con le attività finanziarie.

L'agenzia ribadisce che i soggetti passivi dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero sono i residenti che detengono attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili.

Il presupposto impositivo si collega dunque alla titolarità o alla detenzione degli investimenti. Viene inoltre ricordato che la titolarità dei beni vincolati in un *trust* spetta al trustee, che li amministra secondo le finalità stabilite dal disponente.

I beneficiari, anche quando individuati, vantano una posizione che non si traduce in un diritto reale sul patrimonio vincolato in *trust*, ma in una pretesa alla corretta gestione e, se previsto, alla percezione dei redditi.

Nel caso specifico, l'Agenzia valorizza l'assenza di diritti sul capitale, la mancanza di poteri dispositivi e gestori e l'inesistenza di un rischio economico in capo al beneficiario, che non impiega capitale proprio né ha alcuna disponibilità delle attività.

In tali condizioni, la posizione del beneficiario resta estranea alla detenzione delle attività finanziarie estere.

Da ciò discende che, pur in presenza di un *trust* qualificato come trasparente ai fini delle imposte sui redditi, non si realizza il presupposto dell'Ivafe. Resta ferma l'applicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, con indicazione nel quadro RW del credito vantato nei confronti del *trust*.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento

COMMERCIALISTI E FISCO, PROVE D'INTESA

di Francesco Cataldi

Il 63° Congresso nazionale dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec), oggi e domani a Napoli, non si limita a essere un appuntamento associativo, ma vuole essere un'occasione nella quale i giovani commercialisti avanzano una richiesta chiara di necessaria evoluzione del rapporto tra Fisco e contribuente in chiave sistemica e non riduttiva. Rapporto che non può prescindere dalla presenza del commercialista, facilitatore del dialogo e interprete di una normativa complessa. L'esigenza non è quella di un minore controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, bensì di maggiore certezza normativa, condizione essenziale per orientare correttamente comportamenti e decisioni. La certezza del diritto deve tradursi in regole stabili e coerenti che evitino ambiguità ed eccessiva interpretazione, fonti di contenzioso e inefficienze.

Il titolo scelto, «PROVA D'INTESA», condensa in due parole l'obiettivo dell'Unione che è quello di portare all'attenzione dell'amministrazione finanziaria il proprio punto di vista, le difficoltà esterne dagli associati, con il fine di trovare una soluzione comune.

Un primo aspetto oggetto di confronto richiama l'esigenza, oggi centrale nel diritto della crisi, di costruire un punto di equilibrio tra salvaguardia del credito pubblico e continuità dell'impresa. La necessità di un tempestivo confronto con l'agenzia delle Entrate, il ruolo dell'attestatore nel dimostrare la convenienza delle soluzioni proposte, gli strumenti di gestione del debito fiscale, fino al tema del *cram down* quale possibile superamento del dissenso con l'erario. Il filo conduttore è uno: verificare se l'ordinamento sia oggi in grado di far funzionare questi strumenti in modo coordinato, trasformando una relazione tradizionalmente conflittuale in un processo realmente orientato al risanamento e alla massimizzazione del valore, oppure se permangano criticità che rendono ancora incerto l'equilibrio tra l'interesse erariale, pubblico, e la soluzione della crisi con la



Il congresso dell'Unione a Napoli. Il presidente Francesco Cataldi

sopravvivenza aziendale.

Il dibattito si sposterà poi sul terreno della compliance collaborativa. In un panorama normativo che muta con velocità disorientante, il rafforzamento del dialogo preventivo tra istituzioni e professionisti diventa l'unico strumento per costruire un rapporto più equo. Sulla quotidianità si evidenzia ancora sempre una forte domanda di semplificazione reale, intesa non come spostamento degli oneri sugli intermediari, ma come eliminazione di adempimenti duplicati e a basso valore aggiunto.

In tale prospettiva, la digitalizzazione è considerata leva strategica, purché orientata alla qualità, stabilità e interoperabilità delle piattaforme.

Quando poi l'intesa inizia a vacillare e il rapporto si sposta in contenzioso, centrale è il tema delle garanzie nel processo tributario. Le recenti evoluzioni, normative prima e giurisprudenziali poi, non sempre allineate, impongono una riflessione sull'onere della prova e sul principio del *favor probationis*. Limitare l'abuso delle presunzioni e riequilibrare le forze in campo durante il contenzioso è l'unico modo per assicurare al contribuente un effettivo diritto di difesa, principio cardine di ogni democrazia moderna.

Intesa, invece, nata tra Ungdcec e Il Sole 24 Ore, tramite una sorta di osservatorio congiunto sull'evoluzione della professione, con spazi dedicati per idee e iniziative dell'associazione, contribuendo a un'informazione qualificata e a un dialogo concreto tra professionisti, amministrazione e società civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Ecco i criteri per misurare l'impatto sociale delle politiche aziendali

«Tassonomia sociale applicata: principi guida» è il titolo del documento pubblicato ieri dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dalla Fondazione. Il documento della commissione Lavoro e tassonomia sociale Esg, risponde alla necessità, avanzata da più parti, di avere strumenti adeguati per classificare e misurare l'impatto sociale delle politiche aziendali sulla produttività, sulle prestazioni, sull'adeguatezza alle esigenze delle persone e alla creazione di valore sociale. La crescente consapevolezza che la sostenibilità debba includere non solo l'aspetto ambientale e il rischio climatico, ma anche le diverse implicazioni della dimensione sociale, rappresenta il fondamento del

documento sui principi guida della misurazione. Questi principi mirano a integrare in modo completo sia i profili sociali sia quelli ambientali, come già indicato dal parere del Comitato economico sociale europeo (Cese) e dal Final report on social taxonomy, che hanno delineato il percorso per l'adozione del Regolamento sulla tassonomia sociale. Il documento, di 57 pagine, è diviso in tre parti: ● Analisi preliminare alla definizione di una tassonomia sociale applicata; ● Rischi e opportunità, obiettivi e sub-obiettivi sociali, politiche di welfare; ● Indicatori, KPIs, misurazione dell'allineamento alla tassonomia sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA